

SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 47/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori		
NUMERO ATTO	COM (2010) 539 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0267 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	30.09.2010		
DATA DI TRASMISSIONE	05/10/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	01/12/2010		
ASSEGNATO IL	07/10/2010		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	18/11/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a ; 14 ^a ;	Oss.ni e proposte entro	04/11/2010
OGGETTO	La presente proposta è volta a modificare il regolamento (CE) n. 73/2009, conformandolo alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di atti delegati (art. 290) e atti di esecuzione (art. 291). Infatti, essa individua i poteri delegati e i poteri esecutivi della Commissione all'interno del suddetto regolamento. Inoltre, introduce alcune modifiche intese a semplificare la normativa vigente e a ridurre l'onere amministrativo da parte degli Stati membri.		
BASE GIURIDICA	Art 43 TFUE recante disposizioni circa l'adozioni di misure in materia di politica agricola comune mediante procedura legislativa ordinaria.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	DA VALUTARE. La Commissione europea sostiene che la proposta rientra tra le competenze condivise tra l'UE e gli Stati membri e finché l'UE non legifera in questo settore gli Stati mantengono la propria competenza. Nel caso dei pagamenti diretti esiste già un'impostazione comunitaria giustificata		

dall'esigenza di semplificare le norme vigenti. La Commissione europea sostiene che la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità.

Tuttavia, la complessità della proposta e l'utilizzo sistematico dell'istituto della delega, nonché la non sempre facile qualificazione delle modifiche proposte quali "elementi non essenziali" dell'atto legislativo, rendono necessaria una valutazione approfondita.

ANNOTAZIONI:

Il Regolamento 73/2009 reca norme comuni per i pagamenti diretti agli agricoltori e istituisce un regime di sostegno al reddito per gli agricoltori indipendentemente dalla loro produzione (cosiddetto "Pagamento unico" che sostituisce gli aiuti legati alla produzione, i cosiddetti aiuti "accoppiati"), prevedendo un regime semplificato e transitorio per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004. Infine, istituisce regimi di sostegno speciali per alcune tipologie di produzione (riso, patate da fecola, sementi, cotone, frutta a guscio ecc), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di concedere premi e premi supplementari (ad esempio per allevatori di carni ovine e caprine e per quelli di carni bovine).

Relativamente alle disposizioni generali relative ai pagamenti diretti, il Regolamento afferma il "principio di condizionalità", in base al quale i pagamenti sono legati al rispetto delle norme relative al rispetto di criteri di gestione obbligatori, al mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, con possibilità di riduzione in caso di inadempienze. Inoltre, prevede: una riduzione degli importi (modulazione) fino al 2012; un sistema di consulenza per gli agricoltori; un sistema integrato di gestione e controllo per verificare le domande di aiuto, controllare che i pagamenti siano effettuati correttamente e verificare le informazioni fornite dagli agricoltori. Per quanto riguarda il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico, esso è erogato sulla base di un "diritto" per ettaro ammissibile agli agricoltori che hanno goduto in precedenza di determinati aiuti diretti. Il Regolamento concede agli Stati membri la possibilità di costituire una riserva nazionale, utilizzata ad esempio per elargire aiuti ai nuovi agricoltori, nonché di ricorrere ad un'attuazione parziale del sistema di pagamento unico, consentendo che una parte dell'aiuto sia accoppiato e versato sotto forma di pagamento supplementare in funzione della produzione.

In questo contesto, il Regolamento conferisce alla Commissione europea alcuni poteri per attuare, spesso mediante la procedura di comitatologia, una parte delle disposizioni in esso contenute.

La proposta in esame introduce alcune norme volte ad adeguare tali poteri alle disposizioni del TFUE in materia di atti delegati e atti esecutivi. Inoltre, prevede norme relative alla semplificazione di alcune procedure.

Relativamente alle modifiche riguardanti l'introduzione di **atti delegati**, si ricorda innanzitutto che questi sono atti introdotti dall'articolo 290 del TFUE modificato dal Trattato di Lisbona e vengono utilizzati per **integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo**. La proposta in esame prevede il ricorso ad essi in numero considerevole di casi, tra cui in materia di:

- a) modulazione degli importi dei pagamenti, in particolare per l'applicazione della base di calcolo e i criteri per l'assegnazione degli importi risultanti da essa;
- b) consulenza aziendale;

- c) sistema integrato di gestione e controllo, ad esempio per il calcolo delle riduzioni dovute alla condizionalità e per una definizione armonizzata della base per il calcolo dell'aiuto;
- d) diritti all'aiuto per il pagamento unico, ovvero per l'ammissibilità degli agricoltori e l'assegnazione dei diritti attinti alla riserva nazionale;
- e) attuazione del regime di pagamento a livello regionale e attuazione parziale;
- f) diritti all'aiuto per i nuovi Stati membri;
- g) integrazione dei pagamenti accoppiati nel regime di pagamento unico, mediante fissazione di norme per l'accesso ai pagamenti, e per l'importo da assegnare;
- h) regimi di aiuto speciale, relativamente alle norme riguardanti le superfici minime, la semina e la coltivazione di determinate colture (riso, patate da fecola, frutta a guscio, sementi, prodotti ortofrutticoli, ecc).
- i) concessione di aiuto per il cotone, per l'utilizzo dei diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine nell'ambito della riserva nazionale, e per i pagamenti per i bovini, ad esempio per l'ammissibilità al premio per vacca nutrice e a quello per l'abbattimento.

La Commissione europea propone il ricorso agli atti delegati anche per modificare l'elenco dei regimi di sostegno contenuto nell'allegato I, nonché per modificare alcune definizioni, in particolare la definizione di: "cereale" contenuta nell'allegato V ai fini della ripartizione degli importi generati dalla modulazione; "sementi di base" e di "sementi certificate" nell'ambito dei regimi specifici di aiuto; definizioni specifiche nell'ambito del regime di aiuto per i prodotti ortofrutticoli e per i frutti rossi.

Inoltre, si osserva che la proposta conferisce il potere di delega alla Commissione europea a tempo indeterminato, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 290 che sancisce che gli atti legislativi "*delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere*". La proposta fissa invece un potere di revoca da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, concedendo il termine di due mesi dalla notifica dell'atto delegato per sollevare obiezioni, allo scadere dei quali vige il meccanismo del silenzio assenso.

Per quanto riguarda gli **atti di esecuzione**, questi sono adottati, a norma dell'articolo 291 del TFUE, dalla Commissione europea, invece che dagli Stati membri, quando l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione necessita di condizioni di uniformità.

In particolare, nell'ambito dei pagamenti diretti, la Commissione europea si avvarrebbe di tali atti per:

- a) rivedere i massimali nazionali degli importi erogati su base annua, di cui all'allegato IV del Regolamento;
- b) assegnare gli importi derivanti dalla modulazione;
- c) adottare norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale; adottare norme riguardanti lo svolgimento delle verifiche e dei controlli in materia di condizionalità;
- d) stabilire aspetti essenziali e requisiti qualitativi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo;
- e) stabilire norme relative alla presentazione delle domande di aiuto;
- f) disciplinare deroghe riguardanti la tempistica per l'erogazione dei pagamenti in casi di eccezionalità.

Per quanto concerne i pagamenti unici, il ricorso agli atti di esecuzione è previsto, tra l'altro, per:

- a) adeguare i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento;
- b) adottare misure relative al versamento nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non utilizzati;
- c) attuare norme riguardanti alcuni tipi di sostegno specifico, riservato a determinate condizioni.

Relativamente ai regimi di aiuto speciale la Commissione europea ricorrerebbe agli atti di esecuzione in svariati casi, ad esempio per:

- a) calcolare i coefficienti per le riduzioni in caso le superfici dichiarate ai fini dell'assegnazione degli aiuti speciali superino quelle ammissibili;
- b) adottare norme in merito alla stesura delle domande, delle dichiarazioni e alla presentazione dei documenti ai fini dell'ottenimento di premi supplementari;
- c) adottare misure riguardanti il trasferimento e la cessione temporanea dei diritti al premio;
- d) per determinare alcuni massimali nazionali, ad esempio quello relativo all'importo dei premi all'abbattimento.

Relativamente alle norme relative alla **semplificazione di alcune procedure**, queste riguardano soprattutto la verifica del rispetto del principio di condizionalità. Infatti, attualmente, per permettere tale verifica gli agricoltori sono tenuti a dichiarare tutte le superfici della propria azienda, anche se non hanno presentato domanda di pagamenti diretti per superficie e detengono piccole superfici. Ai fini della semplificazione, la proposta prevede che agli Stati membri sia permesso di non esigere la dichiarazione di tutte le superfici agricole da parte degli agricoltori che non presentano una domanda di pagamento per superficie la cui azienda copre una superficie totale inferiore ad un ettaro. Sempre nell'ambito della semplificazione delle procedure relative al rispetto del principio di condizionalità, si osserva che la normativa vigente prevede che in caso di inadempienza da parte degli agricoltori, gli Stati membri possano decidere di non provvedere alla riduzione o all'esclusione degli importi erogabili se l'importo considerato è inferiore a 100 Euro, lasciando alle autorità competenti il compito di verificare, l'anno seguente, che l'agricoltore inadempiente abbia posto rimedio alla situazione. La proposta in esame mira a semplificare il sistema di verifiche a posteriori.